



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 44 DEL 4 OTTOBRE 2021

OGGETTO:	“PATTO PER LA LOMBARDIA. INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE” FINALIZZATI ALLA DEPURAZIONE DEI LAGHI PREALPINI: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO (AMBITO DERIVANTE DAGLI AGGLOMERATI AG01202401 - AG01205801 - AG01208601). APPROVAZIONE VARIANTE.
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno** addì **quattro** del mese di **ottobre** alle ore **18.30**, presso la sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale “Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese”.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DEL TORCHIO RICCARDO	PRESIDENTE	X	
FAVARON EDOARDO	VICE PRESIDENTE	X	
CERIANI CLAUDIO	COMPONENTE	X	
SARTORIO PAOLO	COMPONENTE	X	
ARANCIO DAVIDE	COMPONENTE		X
ARIOLI CARLA	DIRETTORE	X	
Presenti – Assenti		4	1

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche e integrazioni;
- la Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e sue successive modifiche e integrazioni (con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 26 novembre 2014, n. 29);
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015, articoli 14 e 15;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali";

VISTO il D. Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D. Lgs. 152/99 e della L.36/94, che, recependo le Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni da adottare per la tutela quali/quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del servizio idrico integrato;

VISTA la D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

VISTA la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- all'art. 3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane";
- all'art. 4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente";

RICHIAMATI in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1, 4, 5, 6, 8), 3 (commi 1, 2), 4 (commi 1, 3), 5 (commi 1, 2, 3, 4, 5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle

acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20°C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto;

DATO ATTO che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti;

RICHIAMATI inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000;

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2) Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A.

(...)».

L'articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...)».

L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1) Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)»

4) In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta»;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "Applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine";
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "Illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto";
- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: "Procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni";
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: "Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034";
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto "Infrazioni europee aggiornate";
- P.V. 39 del 25/05/2015 avente per oggetto "Aggiornamento infrazioni europee";

VISTO che:

- con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

RICHIAMATE le seguenti ulteriori deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 16 del 15 maggio 2017 avente oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, i comuni di Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa, Porto Ceresio e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici relativi al "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini: Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio (ambito derivante dagli agglomerati AG01202401 - AG01205801 -AG01208601)";
- P.V. 19bis del 26 marzo 2018 avente oggetto: "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020. Approvazione delle procedure e della modulistica per l'attuazione del "Programma degli interventi finalizzati alla depurazione dei laghi Prealpini". Approvazione accordo";
- P.V. 54 del 18 settembre 2019 avente oggetto: "Rideterminazione importi di progettazione -in capo al Gestore Unico Alfa- da quadro economico a seguito dello stralcio della collettazione della Frazione di Ca' del Monte in Comune di Porto Ceresio, relativamente agli interventi del "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini: Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio (ambito derivante dagli agglomerati AG01202401 - AG01205801 -AG01208601)";
- P.V. 84 del 16 dicembre 2019 avente oggetto: ""Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini: Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio (ambito derivante dagli agglomerati AG01202401 - AG01205801 -AG01208601). Approvazione progettazione definitiva";
- P.V. 3 del 13 gennaio 2020 avente oggetto: ""Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini: Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio (ambito derivante dagli agglomerati AG01202401 - AG01205801 -AG01208601). Approvazione progettazione esecutiva";

VISTO che con nota prot. 9134 del 10 giugno 2021 (agli atti con prot. 2757 del 14 giugno 2021), Alfa S.r.l. ha trasmesso perizia di variante per gli interventi facenti parte il "Patto per la Lombardia", per la quale richiede l'approvazione da parte del CdA dell'Ufficio d'Ambito;

CONSIDERATO che il gestore Alfa S.r.l. ha segnalato che, a seguito delle evidenze emerse nel corso dello sviluppo del cantiere (e.g. presenza di tratti in roccia lungo la statale S.P. 61, la necessità di sostituire e smaltire parte del materiale di scavo in alcuni tratti oggetto dell'intervento, scelte migliorative - quali ad esempio l'aumento del diametro della tubazione tra villaggio Montelago e stazione di sollevamento Agrifoglio per garantire una migliore ed ottimale manutenzione dell'opera in futuro, la centralizzazione delle fosse Imhoff nella frazione Cà del Monte), si è resa necessaria la redazione di una variante in corso d'opera, che non comporta modifica dell'importo complessivo del Quadro Economico, confermato in € 2.000.000,00= (cui, a seguito dell'aggiudicazione, si aggiungevano € 120,183,50= di oneri aggiuntivi sicurezza), ma un incremento dell'importo netto dei lavori, come da raffronto seguente:

		DOPO AGGIUDICAZIONE	DOPO PERIZIA
A.1.1	COMUNE DI PORTO CERESIO	219.379,98 €	- €
A.1.2	COMUNE DI PORTO CERESIO frazione Cà del monte	61.877,19 €	- €
A.1.3	COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	176.017,89 €	- €
A.1.4	COMUNE DI BRUSIMPIANO	153.170,24 €	- €
A.1.5	COLLEGAMENTO TRA PORTO CERESIO E BRUSIMPIANO	205.056,59 €	- €
A.1.6	Opere civili al servizio dei gruppi elettrogeni	42.542,68 €	- €
A.1.7	Impianti elettrici, telecontrollo e GRUPPI Elettrogeni	170.374,39 €	- €
A1	IMPORTO LAVORI	1.028.418,96 €	1.399.952,73 €
OS	Oneri Sicurezza	149.183,50 €	- €
OS1	Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi unitari	29.000,00 €	- €
OS2	Oneri della sicurezza aggiuntivi	120.183,50 €	125.917,00 €
OS3	Oneri COVID		36.430,45 €
A.1	Importo lavori compresi oneri della sicurezza	1.148.602,46 €	1.562.300,18 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Somme per eventuali imprevisti sui lavori	91.926,78 €	- €
B10	Altro - Ribassi d'Asta	442.079,05 €	- €
B2	Mano d'opera aziendale (compreso rilievi) da agenda servizi	239.200,00 €	93.883,50 €
	MMI fattibilità, definitivo esecutivo		56.268,35 €
	MMI Videoispezioni		24.460,80 €
	DL CSE (Compresa Cassa Ingg. 4%)		61.393,49 €
	Redazione Perizia (Compresa Cassa Ingg. 4%)		10.112,64 €
	Studio Fantoni e Leoni (collaudo)		15.000,00 €
B3	Indagini geognostiche, rilievi topografici prove ed analisi ambientali	25.000,00 €	11.772,00 €
B4	IVA Sulle prestazioni B2 B3 B8	59.224,00 €	- €
B5	Spese per risoluzione interferenze / allacciamenti	40.000,00 €	45.000,00 €
B6	Assistenza legale, commissioni giudicatrici, validazione, Anac	23.525,00 €	20.000,00 €
B7	Gara rilievi	104.850,21 €	94.809,03 €
B8	Spese per espropri e di indennità occupazione / servitù	5.000,00 €	5.000,00 €
B9	IVA 22% A1 e B3	258.192,54 €	- €
B	TOTALE B	1.288.997,58 €	437.699,82 €
A+B	TOTALE COMPLESSIVO senza IVA e senza costi aggiuntivi sicurezza OS2	2.000.000,00 €	1.874.083,00 €
	TOTALE COMPLESSIVO senza IVA con costi aggiuntivi sicurezza OS2	2.120.183,50 €	2.000.000,00 €

PRESO ATTO dell'aumento e inserimento a Q.E. delle seguenti voci:

- A1 (Importo lavori), da € 1.028.418,96= a € 1.399.952,73=;
- OS2 (Oneri della sicurezza aggiuntivi), da € 120.183,50= a € 125.917,00=;

- OS3 (Oneri COVID), nuova voce pari a € 36.430,45=, per cui sussiste un incremento dell'importo netto dei lavori pari a € 413.697,68=;
- ha destinato interamente le voci B1 (Somme per eventuali imprevisti sui lavori) pari a € 91.926,78= e B10 (Altro - Ribassi d'Asta) pari a € 442.079,05= alla copertura economica di tale variante;
- ha azzerato le voci relative all'IVA su lavori e prestazioni (B4 e B9);
- ha modificato ulteriori voci relative alle "Somme a disposizione dell'Amministrazione";

VISTO che con la succitata nota prot. 9134 del 10 giugno 2021 (agli atti con prot. 2757 del 14 giugno 2021), Alfa S.r.l. ha inoltre trasmesso il contratto aggiuntivo sottoscritto con la ditta appaltatrice per l'esecuzione delle attività aggiuntive che comportano una maggiorazione del corrispettivo d'appalto pari ad € 413.697,68=;

CONSIDERATO che:

- per le varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, il Beneficiario deve inviare tramite il sistema informativo SIAGE una relazione esplicativa sui presupposti di legge e delle opere in variante, il provvedimento di approvazione della stessa con il relativo quadro economico aggiornato;
- l'Ufficio d'Ambito deve quindi procedere all'approvazione delle varianti in corso d'opera, come regolato dall'art. 4 (Obblighi del Beneficiario) della "Convenzione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di depurazione dei laghi prealpini" tra ATO e gestore;

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'A.T.O., dott.ssa Carla Arioli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno:

Con votazione unanime espressa nella forma di legge;

Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui totalmente riprese e confermate, le opere in variante nell'ambito del "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei Laghi Prealpini: interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore Alfa S.r.l. (affidatario del Servizio Idrico Integrato), affinché possa procedere all'aggiornamento del sistema informativo SIAGE tramite l'invio della relazione esplicativa relativa alle opere in variante, del presente provvedimento di approvazione della stessa con il relativo quadro economico aggiornato;
3. di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici per l'espletamento agli atti consequenziali;
4. di demandare al Direttore dell'Ufficio d'Ambito, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
6. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;